

**COMUNE DI  
VENTIMIGLIA DI SICILIA**

^^^  
^^^

*Regolamento Comunale per l'applicazione  
del Tributo per i Servizi Indivisibili  
(TASI)*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. del*

# INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>DEFINIZIONI DI “ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE”, “FABBRICATO” ED “AREA FABBRICABILE”</i>	<i>Pag. 3-4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>SOGGETTO ATTIVO</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>SOGGETTI PASSIVI</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>BASE IMPONIBILE</i>	<i>Pag. 5-6</i>
<i>Art. 7</i>	<i>DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI</i>	<i>Pag. 6-7-8</i>
<i>Art. 8</i>	<i>ESENZIONI E RIDUZIONI</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 9</i>	<i>FUNZIONARIO RESPONSABILE TASI</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>VERSAMENTI</i>	<i>Pag. 8-9-10</i>
<i>Art. 11</i>	<i>DICHIARAZIONE TASI</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 12</i>	<i>ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO TASI</i>	<i>Pag. 10-11</i>
<i>Art. 13</i>	<i>RIMBORSO TASI</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 14</i>	<i>INTERESSI PER ACCERTAMENTO E RIMBORSO TASI</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 15</i>	<i>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 16</i>	<i>RISCOSSIONE COATTIVA</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 17</i>	<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 18</i>	<i>ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 12</i>

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di VENTIMIGLIA DI SICILIA del tributo per i servizi indivisibili (TASI), assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. La TASI è la componente riferita ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC) istituita, a far data dal 1° gennaio 2014, dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, e successive modificazioni.

**ART. 2**  
**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

**ART. 3**  
**DEFINIZIONI DI “ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE”,  
“FABBRICATO” ED “AREA FABBRICABILE”**

1. Ai fini della TASI:
  - a. Per “*abitazione principale*” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  - b. Per “*pertinenze dell'abitazione principale*” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. Per “*fabbricato*” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d. Per “*area fabbricabile*” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle

possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

#### **ART. 4 SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo è il Comune di VENTIMIGLIA DI SICILIA, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

#### **ART. 5 SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del \_\_\_\_%; la restante è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## ART. 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i **Fabbricati** iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
  - **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** (*Abitazioni e/o residenze*) e nelle categorie catastali **C/2** (*Magazzini e locali di deposito*), **C6** (*Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse*) e **C7** (*Tettoie chiuse o aperte*), con esclusione della categoria catastale **A/10** (*Uffici e studi privati*);
  - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** (*Strutture di uso collettivo*) e nelle categorie catastali **C/3** (*Laboratori per arti e mestieri*), **C/4** (*Fabbricati e locali per esercizi sportivi*) e **C/5** (*Stabilimenti balneari e di acque curative*);
  - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10** (*Uffici e studi privati*) e categoria catastale **D/5** (*Istituti di credito, cambio ed assicurazione*);
  - **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D** (*Categorie speciali a fine produttivo o terziario*), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5** (*Istituti di credito, cambio ed assicurazioni*);
  - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1** (*Negozi e botteghe*).
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il valore delle **aree fabbricabili** è quello venale in comune commercio alla data del 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;
  - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
    - Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
    - Strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
    - Edifici per i quali è stata emessa Ordinanza di demolizione o ripristino.

Non costituiscono, altresì, motivo di inagibilità o di inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

## **ART. 7**

### **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 (*uno*) per mille.
2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma 3 del presente articolo, per un ammontare

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201, del 2011.

5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
6. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, fornita dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:
  - servizi generali, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
  - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
7. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
8. Entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione annuale, il Consiglio Comunale delibera le aliquote TASI. Detta deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
9. Con la medesima delibera il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" e delle pertinenze della stessa, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi

compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## **ART. 8 ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ed *i)* del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera *i)* resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
2. Il Consiglio Comunale, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, può determinare forme di riduzione che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

## **ART. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE TASI**

1. Con Deliberazione della Giunta Municipale viene designato il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **ART. 10 VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello **F24**), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale intestato all'Agenzia delle Entrate, al quale si applicano le disposizioni di cui al sopraccitato art. 17, in quanto compatibili.
2. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.



3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto termine.
4. Il versamento TASI non deve essere eseguito quando l'imposta annuale risulti inferiore ad Euro 5,00 (cinque/00). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di "acconto" e di "saldo".
5. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI, in due rate, scadenti la prima il "*16 Giugno*" e la seconda il "*16 Dicembre*". Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.. Il versamento della prima rata della TASI "*Acconto*" è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a "*Saldo*" dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla rata del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato Decreto Legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, art. 1 della Legge n. 147/2013, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato Decreto Legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio,

esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

## **ART. 11 DICHIARAZIONE TASI**

1. I soggetti passivi presentano la Dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

## **ART. 12 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TASI**

1. Le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo sono effettuate secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 nonché nella Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.
2. A tal fine, il Funzionario Responsabile, può:
  - a. Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. Disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata a/r, oltre che tramite i messi comunali.

### **ART. 13 RIMBORSO TASI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso TASI entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a Euro 5,00 (cinque/00) per ciascun anno di imposta.

### **ART. 14 INTERESSI PER ACCERTAMENTO E RIMBORSO TASI**

1. La misura annua degli interessi per l'attività di Accertamento TASI è determinata in misura pari al tasso di "interesse legale"
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura pari al tasso di "interesse legale" spettano al contribuente per le somme ad esso dovute dalla data dell'eseguito versamento.

## **ART. 15**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**

1. Per l'omesso, insufficiente e tardivo versamento TASI si applica la sanzione del 30%.
2. Per i casi ove sia previsto l'obbligo di presentazione della Dichiarazione TASI:
  - Omessa Dichiarazione: sanzione del 100% dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 51,00;
  - Infedele Dichiarazione: sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta.

## **ART. 16**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'Avviso di Accertamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
3. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

## **ART. 17**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa di Legge in materia di "TASI".
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## **ART. 18**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1<sup>^</sup> (primo) **Gennaio 2014**.